

22_32_1_DPR_99_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2022, n. 099/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4: individuazione del biotopo naturale denominato “Monte Sabotino” in Comune di Gorizia e approvazione delle “Norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo Monte Sabotino”.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO, in particolare, il predetto articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme di tutela, le modalità di gestione;

VISTA la nota di data 3.6.2014, assunta al prot. PMT-GEN-2014-0017491-A dd. 5.6.2014, con cui l'Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, oggi Ispettorato Forestale, ha proposto l'individuazione di un biotopo naturale a tutela dell'area denominata “Monte Sabotino” in Comune di Gorizia;

VISTO il verbale della seduta di data 23.3.2016 del Comitato tecnico - scientifico con cui veniva deliberato di sospendere l'espressione del parere alla verifica dell'assetto proprietario, rappresentando che in caso di demanio militare è necessario uno specifico accordo;

VISTA la nota prot. TBP-B-TAN-AP 134296-P dd. 18.12.2017 con cui veniva richiesto al Ministero della Difesa - Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra di avviare un percorso interlocutorio finalizzato ad addivenire ad una intesa per la conservazione e gestione dell'area;

VISTA la nota prot. DGEN-GEN-2018-2437-P dd. 24.1.2018 con cui è stato formalmente riavviato il procedimento di istituzione del biotopo;

VISTA la nota assunta al prot. AGFOR-GEN-2019-19711-A dd. 21.3.2019 con cui il Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti ha espresso Nulla Osta Autorizzativo alla proposta;

VISTA la nota assunta al prot. AGFOR-GEN-2021-85707 dd. 07.12.2021 con cui il Comune di Gorizia ha espresso parere favorevole alla proposta, subordinatamente al recepimento di alcune modifiche relative alla possibilità di realizzare strutture edilizie minimali strettamente necessarie per il ricovero di animali al pascolo, nonché per le attività apicolture, forestali ed escursionistiche;

VISTA la Relazione tecnica del Servizio biodiversità datata 17.3.2022, la perimetrazione su CTR del biotopo proposto e la proposta delle norme di tutela e di modalità di gestione, con cui sono state recepite le modifiche richieste dal Comitato tecnico - scientifico;

VISTO il parere favorevole, n. 1/2022 dd. 20.6.2022, del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette espresso nel corso della seduta del 7.6.2022, riferentesi all'istituzione del biotopo “Monte Sabotino”, subordinatamente al recepimento di una modifica alla relativa normativa di tutela, relativa alla possibilità di collocare liberamente arnie nel territorio del biotopo;

ACCERTATO che il sito interessato dalla proposta istitutiva del biotopo è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, dalla presenza di specie animali di grande interesse conservazionistico, oggetto di tutela sia ai sensi della Direttiva 2009/147/CE cd. “Uccelli”, della medesima Direttiva cd. “Habitat”, sia del che del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della LR 9/2007), complessivamente costituenti emergenze naturalistiche di grande interesse a rischio di distruzione e definitiva scomparsa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 42/1996 recante la definizione di biotopo naturale;

DATO ATTO che l'individuazione del biotopo consente la tutela in un contesto caratterizzato dall'abbandono delle attività agropastorali tradizionali;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte dei cittadini e/o proprietari dei terreni, informati mediante pubblicazione all'albo pretorio della proposta di istituzione del biotopo e approfondimenti pubblici organizzati e promossi dal Comune di Gorizia (in particolare un incontro pubblico svoltosi in data 30.9.2019 presso il Museo A. Comel di Scienze Naturali di Gorizia),

VERIFICATO che sono pertanto presenti le condizioni previste dal predetto articolo 4 della legge regionale 42/1996;

VISTI gli elaborati allegati al presente decreto e, in particolare:

- il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato A;

- le "Norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo "Monte Sabotino" di cui all'allegato B;

DATO ATTO che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo sarà riportata sulla Carta Tecnica Regionale Numerica;

RITENUTO che la normativa per la tutela dei valori naturali è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo tutelando gli habitat di specie che altrimenti andrebbero incontro ad una progressiva rarefazione e nei casi peggiori all'estinzione locale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare il biotopo denominato "Monte Sabotino" come da elaborati allegati A e B al presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1027;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, è individuato il biotopo naturale denominato "Monte Sabotino" in Comune di Gorizia, il cui perimetro è indicato nella cartografia di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. sono approvate le "Norme di tutela dei valori naturali individuati nel biotopo Monte Sabotino" in Comune di Gorizia di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di dare atto che le modalità di gestione del biotopo potranno essere definite attraverso convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 241/1990;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.


FEDRIGA

ALLEGATO A

Individuazione del Biotopo "Monte Sabotino" in Comune di Gorizia

Perimetrazione CTRN 1:5.000

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA




ALLEGATO B**NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO MONTE SABOTINO****Titolo 1 – Generalità****Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti norme di tutela, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del perimetro del Biotopo denominato "Monte Sabotino".

Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN alla scala 1:10.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato A. Il perimetro rappresentato nell'Allegato A può essere descritto distinguendo 4 tratti:

Id tratto	DESCRIZIONE FISICA DEL PERIMETRO DEL BIOTOPO
1	Confine di Stato
2	pista forestale fino alle rovine della chiesa di S.Valentino.
3	strada militare di accesso dal tornante n.5 al tornante n.6, escluso il sedime della stessa
4	E' esclusa la casermetta a quota 553 m e relative immediate pertinenze.

**Art.3 - Finalità e obiettivi generali**

1. Le norme di tutela di cui al presente atto sono necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica;
- b) il contenimento del disturbo.

2. Oggetto delle norme di tutela sono:

- a) le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
- b) gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche, di cui al Titolo 3;
- c) la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
- d) la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione

Art. 4 -Introduzione di specie vegetali e animali

1. All'interno del biotopo sono vietati:

- a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone;
- b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche).

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali

1. Nelle attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna.
2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
3. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
4. È vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
5. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
6. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
7. La raccolta dei funghi è consentita secondo la normativa vigente.

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni

Art. 6 – Edificabilità e movimenti terra

1. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture esistenti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e della sentieristica esistente. Eventuali infrastrutture sotterranee a servizio degli immobili interni al biotopo devono essere realizzate lungo la viabilità esistente.

2. Sono consentiti gli interventi di ripristino dei muri di terrazzamento e dei muretti a secco esistenti, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale.
3. Sono consentiti gli interventi di recupero e valorizzazione delle gallerie ponendo particolare attenzione alla compatibilità con eventuali popolazioni di chiroterri.
4. Sono vietati:
 - a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
 - b) gli allargamenti del sedime della viabilità esistente;
 - c) la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
 - d) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, se non strettamente funzionali a quanto consentito ai commi precedenti;
 - e) il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.
5. Le deroghe ai divieti di cui al comma 4, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture per il ricovero di animali al pascolo e strutture funzionali alle attività apicolture, forestali e/o escursionistiche, nonché l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti terra, sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere del CTS di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale 42/1996.
6. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.
7. Sono consentiti gli interventi realizzati per motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza che andranno comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità trenta giorni dopo la loro esecuzione.

Art. 7 - Interventi privi di rilevanza urbanistica

1. Sono consentiti, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dalla domanda, se previsti da un apposito progetto sul quale si sia già espresso favorevolmente il CTS, gli interventi di seguito indicati:
 - a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
 - b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica;
 - c) gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
 - d) gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico;
 - e) gli allestimenti di ricoveri temporanei e punti di abbeverata per il bestiame al pascolo.
2. La collocazione di arnie è sempre ammessa.
3. È vietato:

- a) allestire attendamenti o campeggi;
- b) realizzare le seguenti strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio: chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali

Art. 8 – Conservazione delle cenosi erbacee e disciplina del pascolo

1. Non è ammessa la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. Sulle aree a prato e landa sono pertanto vietati:

- a) qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità (fatto salvo il deposito temporaneo ai margini della viabilità di materiale vegetale derivato dalle attività agricole e selvicolturali);
- b) il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- c) la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali;
- d) la concimazione.

2. Nelle operazioni di sfalcio con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso. Si dovrà operare in modo analogo nel caso delle operazioni connesse alle attività agricole e forestali che utilizzano i prati e la landa come unica via possibile di transito dei mezzi impiegati.

3. Il pascolo è ammesso purché non danneggi il cotico.

4. Il pascolo potrà essere interdetto per evitare il disturbo della riproduzione di uccelli nidificanti al suolo, per la conservazione della flora o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

Art. 9 – Gestione del bosco

1. Le attività selvicolturali devono essere finalizzate, ove possibile, al mantenimento e al ripristino delle superfici a prato e landa carsica.

2. La gestione degli habitat forestali è rivolta alla conservazione della composizione e della struttura, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.

3. Nei boschi è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti norme forestali e in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni.

4. Nelle fasi di taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni vanno ammassati in aree diverse dalle superfici a landa o a prato e dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione forestale. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

5. Vanno mantenuti sgomberi da tronchi, ramaglie e fogliame i sentieri e le piste di uso collettivo.

Titolo 5 – Disciplina della fruizione

Art. 10 – Accessibilità

1. È ammesso:

- a) il transito pedonale, con biciclette od ippico esclusivamente lungo la strada militare e i sentieri esistenti;
- b) il transito di mezzi a motore lungo la strada militare per raggiungere la caserma;
- c) l'accesso ai cani, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'accesso ai cani potrà essere interdetto dal Servizio competente in materia di biodiversità a determinate aree e per periodi limitati qualora venga accertata la nidificazione di specie ornitiche incluse nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. È vietato:

- a) istituire aree di addestramento cani così come definite all'art. 7 della Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
- b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore al di fuori della strada militare, ad esclusione dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni e dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo e per le attività agro-silvo-pastorali;
- c) lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone al di fuori delle strade e della sentieristica esistenti.

Art. 11 – Accensione fuochi

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento di fuoco prescritto potrà essere eseguito esclusivamente dall'amministrazione regionale sulla base di un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

3. Eventuali ulteriori deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Art. 12 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 6 – Sanzioni**Art. 13 – Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione di cui all'articolo 65, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni e per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica, la sanzione di cui all'articolo 65, comma 2, della medesima legge regionale.

2. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle altre disposizioni previste del presente regolamento si applica la sanzione prevista all'articolo 39, comma 4, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni.

3. La sanzione di cui all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996, si applica altresì alle violazioni delle norme di tutela del presente provvedimento, disciplinate dal presente regolamento, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.

4. All'accertamento delle violazioni di cui alle presenti Norme di tutela provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

Titolo 7 – Norma di rinvio

Art. 14 Accordo

1. L'attività di gestione del biotopo, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso un accordo fra il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione e il Comune di Gorizia, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività sportive e ludico-ricreative effettuate nell'area;
- b) esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- c) controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone;
- d) incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti unionali in materia agroambientale;
- e) realizzazione di materiale divulgativo.

2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto al Comune di cui al comma 1.